

Il tribunale di Grosseto annulla le clausole contrattuali che violano la par condicio con i clienti

Anatocismo ok. Ma se vale per tutti

Rispetto non solo formale della parità da parte della banca

DI ANTONIO CICCIA

Par condicio sostanziale nell'anatocismo bancario. Il principio di reciprocità nel calcolo degli interessi bancari che, proprio perché mette sullo stesso piano banca e cliente, legittima l'anatocismo, deve essere effettivo e non solo una vuota previsione contrattuale. Altrimenti la clausola è nulla.

È il principio applicato dal Tribunale di Grosseto, giudice Francesco Luigi Branda (provvedimento 2 luglio 2006 nel procedimento 1435/06) che segna un interessante punto a favore dei consumatori e delle imprese. Le conseguenze, se applicate su tutto il settore creditizio, possono essere dirompenti.

Nel caso specifico la banca ha chiesto un decreto ingiuntivo per oltre 1 milione e 690 mila euro, ma al momento è rimasta a bocca asciutta.

Il decreto è stato chiesto sulle basi di un contratto di conto corrente che prevedeva le seguenti clausole: «Il tasso d'interesse iniziale sulle somme risultanti a credito della Banca sarà del 6,75% nominale annuo.

Tale tasso corrisponde al 6,923% effettivo su base annua a seguito della capitalizzazione trimestrale degli interessi; e invece, per quanto riguarda eventuali saldi creditori del correntista » verrà applicato un tasso pari allo 0,125% corrispondente allo 0,125% su base annua a seguito di capitalizzazione trimestrale». È evidente alla lettura della clausola la disarmonia: l'anatocismo segna un incremento del tasso per la banca, mentre il tasso del cliente, nonostante la capitalizzazione trimestrale, rimane fermo al livello iniziale.

Peraltro la prassi bancaria prevede una larga applicazione dei meccanismi contrattuali bocciati dal tribunale di Grosseto e la applicazione su vasta scala della nullità della clausola rischia di aprire un altro un fronte giudiziario tra consumatori e istituti di credito.

Tutto parte dalla delibera del Comitato interministeriale credito e risparmio (Cicr) del 9/2/2000. La delibera, attuativa dell'art. 120 Testo unico bancario, prevede la legittimità di anatocismo, nella forma di capitaliz-

I principi

- Sono ammessi gli interessi anatocistici purché applicati a condizioni di reciprocità tra banca e cliente
- Il giudice può rilevare d'ufficio la nullità della clausola anatocistica in violazione del principio di reciprocità
- Il cliente può opporsi al pagamento degli interessi anatocistici e chiedere il calcolo del tasso depurato dall'anatocismo

zazione trimestrale degli interessi, per i contratti stipulati successivamente alla stessa, purché nell'ambito di ogni singolo conto corrente sia stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Inoltre la stessa delibera prescrive

Inoltre, l'articolo 6 dispone che, nel caso di capitalizzazione infrannuale, deve essere specificato il valore del tasso rapportato su base annua con riferimen-

to agli effetti della capitalizzazione. Inoltre, sempre la delibera Cicr, prevede che la rispettiva capitalizzazione deve avvenire »secondo le medesime modalità».

Proprio partendo da questa ultima disposizione il provvedimento del tribunale di Grosseto sottolinea che la nozione di reciprocità consiste essenzialmente nel fatto che il criterio di calcolo per l'anatocismo deve essere identico per i saldi periodici debitori e per quelli creditori.

Ne consegue che non può essere consentita una applicazione asimmetrica della disposizione tra banche e cliente e quindi un criterio di calcolo elastico «che si accresce in proporzione geometrica, quando si tratta di calcolare la capitalizzazione trimestrale a favore della banca, ed invece si ritrae - fino ad annullarsi - quando si deve quantificare l'anatocismo in favore del cliente».

Nel caso esaminato dal giudice, è stato accertato che il tasso sul conto in passivo, pattuito al 6,75% nominale annuo, accresce al 6,923% effettivo su base annua a seguito della capitalizzazione trimestrale.

Invece, il tasso sul conto in at-

tivo, pari allo 0,125% nominale annuo, non ottiene alcun incremento a seguito di capitalizzazione trimestrale, poiché nello stesso contratto è previsto che per quanto riguarda eventuali saldi creditori del correntista »verrà applicato un tasso pari allo 0,125% corrispondente allo 0,125% su base annua a seguito di capitalizzazione trimestrale». Quindi nel caso della banca la capitalizzazione trimestrale comporta un incremento di tasso, mentre nel caso del cliente la medesima capitalizzazione non fa alzare il tasso.

Clausole dei contratti bancari di questo tipo, secondo il giudice, sono nulle per violazione della delibera 9/2/2000 Cicr, in quanto è inosservato il di reciprocità.

Da qui il giudizio di nullità, rilevabile d'ufficio dal giudice, della clausola che prevede l'anatocismo in violazione delle norme di legge.

Di fronte a clausole che di fatto violano la reciprocità, il cliente può opporsi al pagamento degli interessi anatocistici e chiedere il calcolo del tasso depurato dall'anatocismo. (riproduzione riservata)

I dati sul sistema Ue Rapex diffusi in un convegno a Milano

Inoltrate 847 notifiche anti-prodotti pericolosi

DI FEDERICO UNNIA

Nel corso del 2005 sono state inoltrate 847 notifiche tramite il sistema Rapex (il sistema di allerta rapida per la sicurezza dei prodotti, previsto dalla direttiva Ue 2001/95 e regolamentato dalla decisione 2004/418/Ce del 29 aprile 2004), meccanismo di segnalazione messo a punto dalla commissione europea per fronteggiare i rischi che possono derivare al consumatore europei dalla commercializzazione di prodotti potenzialmente pericolosi. Di queste ben 701 sono state recepite dalla commissione che ha predisposto misure atte a bloccare la produzione, distribuzione o vendita dei prodotti incriminati. Le restanti 125 notifiche non hanno portato ad alcuna iniziativa in quanto ritenute non sufficientemente motivate o i prodotti non si sono dimostrati alle verifiche realmente pericolosi. Oltre il 30% delle notifiche riguardava apparecchiature elettriche, seguite dai giocattoli, veicoli a motore, prodotti per la cura dei bambini e prodotti per la casa. Tra i paesi di provenienza dei prodotti al primo posto si è collocata la Cina (346 notifiche) seguita da Europa, Giappone e Stati Uniti. Ungheria e Germania sono stati nel 2005 i paesi più attivi nelle segnalazioni (con 122 e 106 notifiche) mentre l'Italia ne ha presentate solo due.

Partendo da questo dato si è svolto a Milano un convegno, promosso dall'Ir in collaborazione con alcuni studi legali italiani e con l'Associazione persona e danno, dedicato alle implicazioni che il nuovo codice del consumo porta in materia di prodotti pericolosi e responsabilità civile, pe-

nale e amministrativa. Una materia dove i diversi livelli di responsabilità sono fortemente condizionati dalla completezza e dalla tempestività con la quale le informazioni sono riportate sulle confezioni, nell'etichettatura, nella pubblicità rivolta al consumatore finale, inserite dal Codice del consumo. Inoltre, come ha ricordato l'avvocato Anna Rosa Così (Studio legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners) la previsione dell'art. 6 del codice del consumo, secondo la quale, diversamente da quanto previsto negli altri paesi dell'Unione europea si dovranno riportare in etichetta informazioni sul prodotto che sia realizzato o provenga da paesi extra-Ue, «questa norma potrà presentare problemi applicativi e interpretativi, non potendosi escludere un'interpretazione quale misura di ostacolo alla libera circolazione delle merci».

Lo sviluppo di una maggiore attenzione ai profili risarcitori non solo economici ma anche morali ed esistenziali, secondo Francesco Bilotta, professore di diritto privato all'università di Udine e vicepresidente dell'Associazione persona e danno, «porterà alla crescita delle domande di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla persona, tra cui la voce esistenziale sarà sempre più rilevante, quale conseguenza di un'attività economica». La revisione della class action, contenuta nel decreto legge 223/2006 sul rilancio economico, aprirà la strada ad azioni collettive, come ha sottolineato l'avvocato Davide Guardamagna dello Studio Guardamagna e associati. (riproduzione riservata)

Non corretta la trasposizione delle norme sul piano nazionale

Rifiuti elettrici, rischio di scambi incontrollati

DI VINCENZO DRAGANI

Commercializzazione incontrollata di rifiuti. Questo il rischio che si affaccia all'orizzonte del panorama normativo nazionale sulla gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici disegnato dal dlgs 151/2005.

Dopo l'assenza di norme attuative che ha costretto il Senato ad approvare lo scorso 28 giugno in prima lettura un rinvio in extremis dell'entrata in vigore del Dlgs 151/2005 (dal 13 agosto prossimo al 31 dicembre 2006), un nuovo «baco» minaccia la corretta operatività del meccanismo Raee di derivazione comunitaria. Il problema è nella non corretta trasposizione sul piano nazionale del confine tra beni e rifiuti tracciato dalla direttiva europea 2002/96/Ce di cui il dlgs 151 costituisce attuazione. Esso reca infatti nel suo articolo 3 la definizione di «apparecchiature elettriche ed elettroniche usate», definizione che non trova corrispondente nella direttiva 2002/96/Ce, la quale prevede invece (nel suo corrispondente articolo 3) la sola dicotomia «apparecchiature elettriche ed elettroniche» (Aee) e «rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» (Raee), stabilendo per i produttori di Aee l'obbligo di ritirare all'atto della vendita del nuovo il corrispondente Raee consegnato dal cliente e la possibilità di poter trattare quest'ultimo come bene (e non come rifiuto) se oggettivamente reimpiegato per lo stesso scopo per il quale era stato concepito.

Il terzo ed intermedio genere di Aee usate contemplato dal dlgs 151 e coincidente con «le apparecchiature (...) che il detentore consegna al distributore al momento

della fornitura di una apparecchiatura di tipo equivalente, affinché quest'ultimo possa valutarla, prima di disfarsene, il possibile reimpiego», rischia invece di dar vita ad una commercializzazione incontrollata di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere fatti passare come beni («usati») per essere poi avviati a smaltimento illegale. E ciò nonostante l'art. 7 del medesimo dlgs 151 ammonisce di non utilizzare il meccanismo del reimpiego per eludere gli obblighi di trattamento e recupero dei rifiuti.

La partenza del sistema nazionale Raee è dal dlgs 151 originariamente fissata per il prossimo 13 agosto 2006, data dalla quale dovrebbero scattare raccolta differenziata, trattamento e recupero ad hoc dei rifiuti in parola, con oneri gestionali ed economici a carico di produttori e distributori di Aee nuovi. Come accennato in apertura, lo scorso 28 giugno il Senato ha però approvato nell'ambito del ddl di conversione del dl 173/2006 (il Milleproroghe, ora all'esame della camera) una proroga del citato termine fino dell'emanazione di alcuni decreti attuativi del dlgs 151, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2006. Analoghi slittamenti sono stati disposti anche per il termine del 1° luglio scorso, a partire dal quale ex dlgs 151 è scattato il divieto di commercializzare Aee contenenti determinate sostanze pericolose. Con circolare 23 giugno 2006 (in G.U. del 3 luglio, n. 152) il ministro dell'Ambiente ha infatti stabilito che detto termine non vale per le Aee che al 25 giugno 2006 sono già nella forma di prodotto finito pronto per la commercializzazione. (riproduzione riservata)

Tribunale di Grosseto

Sezione Civile

Procedimento n. 1435/06 registro decreti ingiuntivi

Il giudice dr. Francesco Luigi Branda

Letto il ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla Banca Antonveneta S.p.A., rileva in fatto:

1) la banca ha formulato richiesta di ingiunzione per il saldo di conto corrente pari ad euro 1.692.640,35, oltre interessi, sulla base del contratto stipulato in data 5 dicembre 2002 con l'Azienda Agraria Chiocciolaia s.a.s. di Di Paolo Franca.

La domanda – ad avviso della ricorrente – si giustificerebbe per il mancato pagamento degli interessi convenzionali, sanzionato con la decadenza dal beneficio del termine.

2) Il contratto di conto corrente del 5/12/2002 per notar Ciampolini, all'articolo 5 prevede “ Il tasso d'interesse iniziale sulle somme risultanti a credito della Banca sarà del 6,75% nominale annuo. Tale tasso corrisponde al 6,923% effettivo su base annua a seguito della capitalizzazione trimestrale degli interessi” ; ed invece, per quanto riguarda eventuali saldi creditori del correntista “verrà applicato un tasso pari allo 0,125% corrispondente allo 0,125% su base annua a seguito di capitalizzazione trimestrale”.

3) Il Tribunale, in data 24/5/2006 e 31/5/06, ha invitato la banca a specificare analiticamente le singole voci del credito vantato,

quantificando l'ammontare del capitale e degli interessi, anche in relazione alla capitalizzazione trimestrale.

4) La banca, con memorie del 26 maggio 2006 e del 13 giugno 2006, ha dedotto la legittimità della capitalizzazione trimestrale applicata, perché consentita dalla delibera CICR del 9/2/2000 (attuativa dell'art. 120 T.U.B.) per i contratti stipulati successivamente alla stessa, e – conseguentemente – non ha aderito all'invito di specificare le singole voci del credito vantato.

Tanto premesso, ritiene in diritto:

-) Come è noto, l'articolo 1 della citata delibera dispone che “nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono”.

Orbene, il successivo articolo 2 prevede che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. **Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.**

Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita a stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”

Inoltre, l'articolo 6 dispone che, nel caso di capitalizzazione infrannuale, deve essere specificato il valore del tasso rapportato su base annua con riferimento agli effetti della capitalizzazione.

-) Nel quadro della predetta disciplina, viene in rilievo innanzi tutto il criterio della cosiddetta reciprocità, secondo cui – benché sia consentita la pattuizione di tassi creditori e debitori di differente

entità – la rispettiva capitalizzazione deve comunque avvenire “secondo le medesime modalità”.

Le norme che si chiosano sollecitano, dunque, le seguenti argomentazioni.

In primo luogo, la nozione di reciprocità, riferita all'espressione “Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità”, consiste essenzialmente nel fatto che il criterio di calcolo per l'anatocismo deve essere identico per i saldi periodici debitori e per quelli creditori.

A potenziare il convincimento sulla necessità della identica modalità di calcolo imposta dalla richiamata normativa, sta la sua funzione, anche sostanziale, di protezione del contraente più debole, della tutela specifica del consumatore, della garanzia della trasparenza bancaria, relativamente a prassi negoziali diffuse, come quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolvendosi in una non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente forte in danno della controparte più debole.

Ed allora, poiché le soluzioni che si danno non possono essere – per così dire – *secundum eventum obligationis*, non può essere consentito un criterio di calcolo elastico che si accresce in proporzione geometrica, quando si tratta di calcolare la capitalizzazione trimestrale a favore della banca, ed invece si ritrae – fino ad annullarsi – quando si deve quantificare l'anatocismo in favore del cliente.

-) Nel caso di specie, le clausole contrattuali che disciplinano la capitalizzazione trimestrale a favore della banca ed a favore del correntista non rispettano affatto la suddetta condizione di reciprocità.

Infatti come si è già evidenziato, il tasso sul conto in passivo, pattuito al 6,75% nominale annuo, accresce al 6,923% effettivo su base annua a seguito della capitalizzazione trimestrale.

Invece, il tasso sul conto in attivo, pari allo 0,125% nominale annuo, non ottiene alcun incremento a seguito di capitalizzazione trimestrale, poiché nello stesso contratto è previsto che per quanto riguarda eventuali saldi creditori del correntista "verrà applicato un tasso pari allo 0,125% corrispondente allo 0,125% (sic) su base annua a seguito di capitalizzazione trimestrale". A ben vedere la capitalizzazione, in tal caso, non apporta alcun incremento, diversamente da quanto previsto a favore della banca.

-) Si ritiene pertanto che la clausola, inosservante della disciplina prevista dalla delibera 9 /2/2000 CICR, sia nulla per inosservanza del principio di reciprocità.

Oltre alla specifica inosservanza della normativa introdotta dalla delibera, detta clausola è comunque da considerare nulla in quanto stipulata in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basata su un uso negoziale imposto dal contraente più forte, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis") (cfr., amplius, Cass. Sez. Un. 21095 del 2004).

B

-) Per le predette ragioni, la richiesta di ingiunzione non può essere accolta.

Infatti, premesso che sussiste certamente il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità della clausola che prevede l'anatocismo in violazione delle norme di legge e che tale nullità può essere rilevata in qualsiasi stato e grado del giudizio (cfr. Cass. Sez. Un. 21095 del 2004), risulta accertata per i motivi sopra esposti – la nullità della clausola in discussione, dovendosi escludere perciò il diritto della banca di richiedere gli interessi anatocistici.

In tale contesto, l'esatta quantificazione della entità del credito vantato a titolo di interessi anatocistici sarebbe stata essenziale ai fini dell'adozione del decreto, posto che, nel caso si specie, la decadenza dal beneficio del termine è motivata appunto per il mancato pagamento degli interessi convenzionali.

Tuttavia, come si è già detto, la banca, sebbene sollecitata due volte, non ha inteso specificare le singole voci, impedendo perciò di accertare in quale misura l'inadempienza lamentata si riferisca alle obbligazioni derivanti dalla clausola nulla, sulle quali non può legittimamente fondare le sue pretese.

Ricorre, pertanto, l'ipotesi di cui all'articolo 640 c.p.c, secondo cui, quando il ricorrente non risponde all'invito di fornire sufficienti giustificazioni alla domanda proposta, questa deve essere rigettata.

P.Q.M.

Letto l'articolo 640 c.p.c.

rigetta il ricorso per decreto ingiuntivo.

Grosseto, 2 luglio 2006

IL GIUDICE

TRIBUNALE DI GROSSETO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Grosseto



3-7-06
IL CANCELLIERE

dr. Francesco Luigi Bianchi